



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. n° 1395

Sant'Andrea Frius, lì 09.03.2021

Allo Spett.le

09122

Trasm.

Ing. DEDONI Antonio
Viale Monastir Km 6,500
CAGLIARI
SardegnaCAT

Oggetto: Verifica dell'impianto di illuminazione di emergenza esterno e dell'impatto acustico di cui ai lavori di completamento e adeguamento del teatro comunale

CUP: B97B16000240004

CIG: Z823094208

In esecuzione delle Determinazioni del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.014 del 10.02.2021 e n.020 del 08.03.2021 il Comune di Sant'Andrea Frius intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codesta impresa è pertanto invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori di cui alla presente e la documentazione ad essa allegata nei termini e nelle modalità appresso descritti.

1 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da espletare per il tramite della piattaforma elettronica di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale di Committenza.
- L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara.
- Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una offerta valida e ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

2 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA' PER RITARDI

2.1 IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per l'affidamento è di € 4.450,00 sul quale dovrà essere effettuata l'offerta da parte dell'operatore economico invitato ed è comprensivo sia degli onorari che delle spese.

2.2 DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento del servizio di **Verifica dell'impianto di illuminazione di emergenza esterno e dell'impatto acustico dell'edificio del teatro comunale.**

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Disciplinare prestazionale.

2.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato presso il proprio studio professionale e con i rilievi e le misurazioni presso il teatro comunale sito nella Via Europa.

2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

– L'operatore economico dovrà programmare l'esecuzione delle attività affidate e concordarle col RUP.

2.5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

2.6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

- Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del contratto.
- Il servizio dovrà essere concluso entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Disciplinare prestazionale.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Disciplinare prestazionale, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

3 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

- Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 46, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente Lettera di invito.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

3.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

- Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, c.2, lettera e) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica "Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento";
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il "Documento di gara unico europeo";
 - l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento;
 - la documentazione allegata dovrà contenere una dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, con riferimento alla categoria prevalente.
- Trova applicazione l'art. 92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, in quanto ancora vigente, relativamente alle quote di partecipazione alla gara e di esecuzione del servizio.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001);

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato n.2) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.6 di A.N.A.C. rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001).
- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dal Casellario Giudiziale riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).

- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.
- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
- Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Sant'Andrea Frius.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. a) del "Protocollo d'Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni", sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall'Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali: - gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell'art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
 - impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
 - utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
 - impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.
- A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).
- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.34 dell'8.06.2017, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 4).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

4.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.

- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Il partecipante dovrà essere qualificato all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.90, comma 1, del D.P.R. n.207/2010.

In alternativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguata alla categoria ed all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 del Codice e per i consorzi ordinari di cui al medesimo articolo, di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'operatore singolo devono essere posseduti dalla mandataria o da un operatore economico consorziato nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dai mandanti o dagli altri operatori consorziati nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 del Codice e per i consorzi ordinari di cui all'art. 46 del medesimo Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

5 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con accesso diretto della Stazione Appaltante alle Banche Dati esistenti presso altre PP.AA. e/o Enti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

6 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti di idoneità professionale.

- risoluzione del contratto d'appalto.

7 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

- L'intervento in oggetto comporta una spesa finanziata con fondi comunali.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 8 del Disciplinare prestazionale.

8 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 46, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

È disapplicata, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18, la limitazione generalizzata della quota percentuale di subappaltabilità dei lavori imposta dall'art.105 del suddetto Decreto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato n. 1) indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
- L'appaltatore deve inoltre allegare copia autentica del contratto di subappalto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei servizi affidati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Nei casi previsti dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque prima della liquidazione del saldo del servizio, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata pagamento.
- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

9 - SUBAFFIDAMENTI

- Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-

contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità alle norme di sicurezza delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna delle macchine copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione e per le attrezzature le relative certificazioni;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

10 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG **Z823094208**) e il codice unico del progetto in questione (CUP **B97B16000240004**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

11 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13.1 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n.120/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D. Lgs. n.50/2016.

13.2 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103, comma 11, non si procederà alla richiesta di garanzia definitiva. Conseguentemente dovrà essere effettuata una miglioria all'offerta non inferiore all'1%, calcolata sul valore del corrispettivo risultante dall'offerta stessa

12 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Alla presente Lettera di Invito sono allegati i seguenti documenti di gara:
All. 1 - D.G.U.E. - Documento di gara unico europeo
All. 2 - Patto di Integrità
Disciplinare prestazionale
- Tutta la documentazione di gara è inserita nella piattaforma SardegnaCAT al fine di consentire all'operatore economico di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare e, conseguentemente, partecipare alla gara.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente al Servizio Edilizia Pubblica - per. ind. Carlo CONGIU (Tel. 0709803191 – e-mail: ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet del Comune di Sant'Andrea Frius nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, attraverso il sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT, di detti provvedimenti.
- In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- **Per la presente procedura la stazione appaltante NON RILASCIATA attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

13 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere inserite, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **19.03.2021** sul sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT gestito dalla Centrale Regionale di Committenza.

La procedura di gara viene svolta in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, attraverso il sistema telematico SardegnaCAT, con l'eccezione della determinazione della soglia di anomalia e dell'esclusione automatica delle offerte anomale che verranno fatte sempre in seduta pubblica ma al di fuori del sistema elettronico.

A sistema, nella R.d.O., l'Operatore economico potrà prendere visione dei seguenti termini:

- Data limite risposta messaggi, ovvero la data limite entro la quale il Comune risponderà alle richieste di chiarimenti sulla procedura trasmesse in tempo utile dagli Operatori economici attraverso il sistema SardegnaCAT, fino a un giorno prima della scadenza di presentazione delle offerte;
- Data di chiusura, ovvero la data limite entro la quale gli Operatori economici invitati potranno presentare la propria offerta nel sistema telematico;

Nell'area "Allegati" l'Operatore economico potrà prendere visione della documentazione di gara.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dalla Disciplina di utilizzo del mercato elettronico e dalla Disciplina del sistema di E-Procurement della Regione Autonoma della Sardegna (allegati n. 2 e 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014).

1. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

- a) un'unica autocertificazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell'Allegato n.1 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), conforme allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 recante

“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016” come da allegato 1).

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente paragrafo 5.1) della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Indicazioni per la compilazione del “Documento di Gara Unico Europeo”

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n.1) – compilando le seguenti parti:

- **Parte II:**
 - **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**
 - **Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”** solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo; precisare inoltre l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali indicandone la Provincia, il numero, le categorie;
 - **Sezione C “Capacità tecniche e professionali”** (da indicare solo se non si possiedono le attestazioni di qualificazione SOA)
 - Punto 1a - precisare i lavori eseguiti negli ultimi 5 anni ed attinenti alle categorie di lavori oggetto dell'appalto, con i relativi importi e committenti;
 - Punto 8 – indicare la composizione dell'organico medio annuo dell'operatore economico ed il numero di dirigenti negli ultimi tre anni;
 - Punto 8a – indicare il costo della manodopera attinente ai lavori eseguiti negli ultimi cinque anni ed attinenti alle categorie oggetto dell'appalto, nonché la percentuale corrispondente;
 - Punto 9 – indicare l'attrezzatura di cui l'operatore economico disporrà per la realizzazione dei lavori;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

NB)

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n.1)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- b) (Solo in caso di partecipazione in riunione di imprese ai sensi dell'art. dell'art. 48, c.11, del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario dovrà essere indicata la parte di servizio che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

c) **PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO**

Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (Modulo Allegato n.2) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

- d) (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti) **ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA** conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o GEIE. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.
Disciplinare prestazionale controfirmato in segno di accettazione.

NB)

Tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente

2. LA BUSTA ECONOMICA, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore offerente e contenere l'offerta economica, recante il "prezzo totale offerto per il servizio" calcolato secondo le modalità appresso specificate. Detta offerta dovrà essere presentata nella forma di documento informatico generato automaticamente dal sistema telematico SardegnaCAT con modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità e recante il contenuto riportato a seguire.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli Operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Tale dichiarazione di impegno, nella forma del documento informatico firmato digitalmente, potrà essere acclusa alla busta di qualifica virtuale nella "Area Generica Allegati").

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato ancora conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi.

14 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APERTURA DELL'OFFERTA
--

Il plico informatico sulla piattaforma SardegnaCAT si aprirà il giorno **22.03.2021**, dalle ore **9:00** presso la sede del Comune di Sant'Andrea Frius - Servizio Edilizia Pubblica, in Sant'Andrea Frius, Via E. Fermi, 6, o in modalità remota, da parte del Responsabile del Servizio.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento

formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente Lettera di Invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Responsabile del Servizio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Il concorrente chiamato alla regolarizzazione verrà contattato formalmente attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma negoziale SardegnaCAT da parte del Responsabile del Servizio, che comunicherà, in questo modo, l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Responsabile del Servizio procederà all'esclusione del concorrente ammesso al soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante valuterà se richiedere comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sarà pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

Successivamente all'espletamento del soccorso istruttorio, il Responsabile del Servizio, procederà quindi:

- all'apertura del plico contenente l'offerta economica;
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'offerta economica;

15 – AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Verifica dei requisiti.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina del Responsabile del Servizio entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e il concorrente non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione dell'offerta non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti del concorrente all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Sant'Andrea Frius si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo sorteggio ed indizione di una nuova procedura di affidamento.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con atto pubblico amministrativo o scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Il disciplinare prestazionale si intende facente parte del contratto.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

16 - DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il Comune di Sant'Andrea Frius né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Comune si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al "soccorso istruttorio", ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- Si precisa che la scelta dell'operatore economico da invitare alla presente procedura di affidamento è stata effettuata a seguito di estrazione casuale dall'elenco, gestito dalla piattaforma, degli operatori economici iscritti contemporaneamente nelle categorie **AP22AD22 - EDILIZIA - VERIFICHE E COLLAUDI - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00** e **AP24AD22 - IMPIANTI - VERIFICHE E COLLAUDI - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00** al momento di pubblicazione della procedura.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.

- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Via Sassari - 09100 Cagliari, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è il per. ind. Carlo CONGIU del Servizio Edilizia Pubblica (Tel. 0709803191 e-mail: ediliziapubblica@comune.santandreafrilus.ca.it).

17 - INFORMATIVA PRIVACY:

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento. Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS La informa di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS – Via Enrico Fermi n. 6 - 09040 Telefono **+39 070 9803191** - **PEC protocollo@pec.comune.santandreafrilus.ca.it**

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)

KARANOVA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanova@email.it pec: karanova@pec.buffetti.it tel. **3345344282**

Referente: Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI tel. **3400698849** fax **079.3762089** email giacomo.crovetti@gmail.com pec avv.giacomocrovetti@pec.it

3 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali si fonda su una o più delle seguenti basi giuridiche:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, proporzionato alla finalità perseguita nel rispetto dell'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- il trattamento avviene previa acquisizione del consenso dell'interessato.

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità istituzionali del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS nonché per il raggiungimento delle medesime. In particolare i dati saranno trattati per le seguenti finalità ed esclusivamente per esse:

- **per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;**
- **per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;**
- **per la gestione degli oneri preventivi e/o derivanti dalla stipulazione del contratto;**
- **per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;**
- **per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.**

4 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il

rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

5 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono tutti quelli raccolti direttamente presso l'interessato ed inerenti il medesimo, ivi inclusi i dati appartenenti alle categorie particolari ex **art. 9 GDPR** (genetici, biometrici, sanitari, dati relativi ad orientamenti sessuali, politici, filosofici, sindacali, etc.).

6 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati ai soggetti terzi a cui i medesimi dovranno pervenire per effetto dell'adempimento di obblighi contrattuali e/o di legge nonché per il regolare e conforme adempimento delle pubbliche funzioni.

7 - Trasferimento dei dati

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

8 - Periodo di conservazione dei dati

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi (art.15);
- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati inesatti (art.16);
- Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell'esattezza dei dati, opposizione al trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'interessato (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21).

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all'indirizzo mail del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS sopra indicata ovvero ai recapiti del nominato Responsabile per la Protezione Dati nella persona del suo referente Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10 - Diritto di reclamo

L'interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma
www.garanteprivacy.it.

11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato e il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini di consentire la ricezione delle istanze degli interessati.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero la revoca del consenso, non consentirà al COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS l'assolvimento degli adempimenti richiesti, ove sia necessario il consenso dell'interessato.

13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica
per. ind. Carlo CONGIU

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.